



seduta del 16/07/2018
delibera 961

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALEADUNANZA N. 205 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS Oggetto: Contratti aggiuntivi per le scuole di specializzazione
0 NC medica presso l'Università Politecnica delle Marche.
Prot. Segr. Anno accademico 2017/2018 e approvazione schema di
1052 convenzione

Lunedì 16 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Contratti aggiuntivi per le scuole di specializzazione medica presso l'Università Politecnica delle Marche. Anno accademico 2017/2018 e approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse umane e formazione;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. 118/2011 e s.m.i in materia di armonizzazione contabile;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di attivare n. 7 contratti aggiuntivi di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, nelle seguenti discipline:
 - Anestesia in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3;
 - Medicina dell'Emergenza- Urgenza: n. 1;
 - Medicina interna: n. 1;
 - Pediatria: n. 1;
 - Psichiatria: n. 1;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, secondo quanto riportato al precedente punto 1) mediante l'approvazione dell'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sanità a sottoscrivere la convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, apportando allo stesso schema contrattuale altre eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma;
4. di stabilire che la spesa complessiva derivante dall'attivazione dei contratti di aggiuntivi cui ai precedenti punto 1) , ammonta ad € 870.000,00. Quanto all'onere finanziario, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto, sulla base della ripartizione annuale effettuata con legge di bilan-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cio, tenuto conto della durata dell'obbligazione, oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio.

Per le annualità di costo, la copertura è data sul bilancio 2018/2020, indicata come in appresso.

- annualità 2018 :
 - € 1.114,03 (residui da stanziamento 2017), a carico del capitolo 2130110168
 - € 173.885,97, a carico del capitolo 2130110304;
- annualità 2019:
 - € 175.000,00, a carico del capitolo di spesa 2130110419;
 - Annualità 2020:
- € 182.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110547

Le risorse sono carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il dispositivo del titolo II° del D.lgs.118/2011 e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013".

Il Segretario della Giunta regionale

~~Deborah Giraldi~~

Il Presidente della Giunta Regionale

Luca Ceriscioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo n.502 del 30/12/1992 e s.m.i;
- D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517;
- D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
- DPCM del 7 marzo 2007;
- D. Interministeriale n. 68/2015
- Decreto Direttoriale del MIUR n. 1208 del 17/05/2018 come rettificato ai sensi del Decreto 17 maggio 2018 n. 1210, e tabella allegata in base all'intesa con il Ministero della Salute";
- Comunicazione del MIUR
- Titolo II del Decreto Legislativo n.118/2011;

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concerne il Riordino della Disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art.1, comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n.517 e s.m.i., disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università ed in particolare nel secondo comma dell'art.6 prevede la stipula di specifici Protocolli d'Intesa per disciplinare le modalità di collaborazione tra Regione ed Università.

Il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368 disciplina la formazione specialistica dei medici ed attua la direttiva n.93/16/CE in materia di libera circolazione e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive n. 97/50/CE, 98/21/CE, 99/63/CE e 99/46/CE che modificano la richiamata direttiva n.93/16/CE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il DPCM del 7 marzo 2007, recante “Costo contratto formazione specialistica dei medici”, all’art. 1, ha determinato il trattamento economico relativo ai contratti di specializzazione dei medici e nei successivi artt. 2 e 3, ne ha quantificato q una parte fissa ed una variabile.

Il D.M. 68/2015, recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art. 20, comma 3bis del richiamato D. Lgs. n. 368/1999, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 90/2014 e convertito in legge n. 1114/2014, ha riordinato le Scuole di Specializzazione stabilendo la durata quadriennale di alcune discipline specialistiche e mantenendo la durata quinquennale di altre.

In applicazione della predetta normativa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con Decreto Direttoriale n. 1208 del 17/05/2018, ha indetto il bando di concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, e con successiva nota (pec, prot. n. 20184/MIUR/2018 pervenuta al protocollo n. 0779313/2018 dello scrivente servizio), ha ripartito i contratti finanziati dallo Stato ai vari Atenei.

Al Servizio sono pervenute le note del Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM (nota prot. n. 056822 del 08/05/2018), e dell’Università Politecnica delle Marche (prot. n. 0684737/18 del 18/06/2018 e n. 0000630 del 4/07/2018), con le quali è stata richiesta l’attivazione di contratti aggiuntivi a finanziamento regionale per alcune discipline.

Il Servizio, entro le risorse disponibili, ha recepito le richieste dell’Ateneo saturando la capacità formativa di Medicina di Emergenza – Urgenza e Pediatria che potevano accogliere un solo contratto ciascuna, riattivando la scuola di Psichiatria e destinando i restanti contratti aggiuntivi all’area critica dell’emergenza: tre ad Anestesia Rianimazione ed una a Medicina Interna in quanto affine a Medicina di Emergenza-Urgenza.

Ciò in coerenza con la rilevazione del fabbisogno formativo attraverso il monitoraggio anagrafico degli specializzati attivi in proiezione pluriennale, la capacità massima formativa delle Scuole di Specializzazione e le carenze segnalate sia dalle aziende che da vari stakeholder. A conclusione di tale processo, è stata inviata al MIUR la nota prot. n. 0781062/05/07/2018, con la quale è stato comunicato l’intendimento di finanziare i seguenti contratti aggiuntivi:

- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3 (durata 5 a.a.);
- Medicina dell’Emergenza-Urgenza: n. 1. (durata 5 a.a.);
- Medicina interna: n. 1 (durata 5 a.a.);
- Pediatria n. 1 (durata 5 a.a.);
- Psichiatria n. 1 (durata 4 a.a.).

Nella stessa nota è stata, altresì, comunicata la volontà di attribuire tali contratti a medici specializzandi residenti nella regione Marche.

La complessa procedura sopra riassunta è avvenuta in costante rapporto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM, in un positivo e fattivo rapporto di collaborazione. Quanto all’onere finanziario, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto, sulla base della ripartizione annuale effettuata con legge di bilancio, tenuto conto della durata dell’obbligazione, oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio.

Per le annualità di costo, la copertura sul bilancio 2018/2020, è indicata come in appresso,

- annualità 2018 :
 - € 1.114,03 (residui da stanziamento 2017), a carico del capitolo 2130110168
 - € 173.885,97, a carico del capitolo 2130110304;
- annualità 2019:
 - € 175.000,00, a carico del capitolo di spesa 2130110419;
- Annualità 2020:
 - € 182.000,00, a carico del capitolo di spesa 2130110547.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le annualità 2021 e 2022, la copertura finanziaria, dovrà essere prevista in sede di bilancio regionale 2019/2021 e 2020/2022. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, inerenti i fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto legislativo 118/2011 e smi.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione della presente deliberazione.

La sottoscritta dichiara, inoltre, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Responsabile del procedimento

Lorellana Moretti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sul bilancio 2018/2020 come segue:

- € 1.114,03 a carico del capitolo di spesa 2130110168, esercizio 2018, residui da stanziamento 2017;
- € 173.885,97 a carico del capitolo di spesa 2130110304, annualità 2018;
- € 175.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110419, annualità 2019;
- € 182.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110547, annualità 2020.

12/07/2018

Il Responsabile della P.O.

Controllo contabile della Spesa
dot. Federico Ferretti

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Dirigente della P.F.,
Rodolfo Pasquini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

64/2014.

La Dirigente del Servizio Sanità
Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah Gualdi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 7 POSTI AGGIUNTIVI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA – A.A. 2017/2018**TRA**

L'Università Politecnica delle Marche, nella persona del Magnifico Rettore nato a il....., Codice Fiscale..... domiciliato per la carica in Piazza Roma, 22 (AN), codice fiscale n. 00382520427 (d'ora innanzi detta "Università")

E

La Regione Marche nella persona del Dirigente del Servizio Sanitànato a Il....., domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabriano, Codice Fiscale n. 8000863042 (d'ora innanzi detta "Regione") autorizzato alla stipula del presente atto, con delibera di Giunta regionale n. del

PREMESSO

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), con 1208 del 17/05/2018 e successiva nota n.0779313/2018, ha stabilito che i contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, di cui all'art. 3, saranno assegnati con successivo provvedimento, purché comunicati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, agli indirizzi dgsinfs@postacert.istruzione.it (PEC) e dgsinfs.segreteria@miur.it (PEO), in tempo utile per l'emanazione del bando;
- che la Regione Marche per sostenere l'attività di formazione dei futuri specialisti è interessata a finanziare numero 7 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per l' a.a.2017/2018, per l'intera durata dei corsi nelle Scuole di specializzazione come di seguito specificato: **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3, Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1; Medicina interna: n. 1; Pediatria n. 1; Psichiatria n. 1.**
- che il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", sostitutivo del precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria", ha previsto che le suddette Scuole di Specializzazione abbiano una durata rispettivamente di 4 o 5 anni e che l'art. 39 del D.L.gs 368/99 come modificato con Legge 23.12.2005 n. 266, come modificato dal Decreto-legge n.104 del 12/09/2013 e recita:
 1. *al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo;*
 2. *il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile, e, a partire dall'a.a. 2013/2014, è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che con DPCM del 7 marzo 2007 è quantificato l'importo del contratto di formazione specialistica, secondo le quote indicate nella la tabella sottostante.
- che con il successivo D.I. 68/2015 e s.m.i, si è disciplinato il riordino delle Scuole di Specializzazione stabilendo la durata quadriennale di alcune discipline specialistiche e mantenendo la durata quinquennale di altre, pertanto la richiamata tabella sottostante tiene conto della durata quadriennale o quinquennale delle discipline nel seguente modo:

Anno accademico 2017/2018	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno D.I 04/02/2015 n. 68
quota fissa	€ 22.700	€ 22.700	€ 22.700	€ 22.700	€ 22.700
quota variabile	€ 2.300	€ 2.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300
contratto costo/unità	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'Università si impegna, previa autorizzazione del MIUR, ad attivare, per l'anno accademico 2017/2018 e per tutta la durata del corso di formazione n. 7 posti per le Scuole di Specializzazione di:

Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3; Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1; Medicina interna: n. 1; Pediatria n. 1; Psichiatria n. 1;

con assegnazione di contratti aggiuntivi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 368/99 e successive modificazioni, in aggiunta a quelli assegnati dal Ministero, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

L'Università competente provvederà ad erogare l'importo stabilito per il contratto al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

L'Università si impegna altresì ad attivare presso il proprio ateneo i suddetti contratti di specializzazione, individuati con Deliberazione di Giunta regionale n.....del....., privilegiando, compatibilmente con le autorizzazioni dei Consigli/Comitati ordinatori delle Scuole di Specializzazione, la Formazione all'interno della rete del Servizio Sanitario Regionale degli specializzandi residenti nella regione stessa.

ART. 3

La Regione si impegna a:

- versare la somma complessiva di € 870.000,00, attraverso quote annuali per ogni contratto aggiuntivo pari ad € 25.000,00 per i primi due anni e a € 26.000,00 per i restanti due o tre anni accademici secondo la durata del corso. Tale corrispettivo è determinato nel richiamato DPCM 7 marzo 2007 e rideterminabile con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri ed è destinato al finanziamento del contratto di formazio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne specialistica da conferire ai candidati che andranno a ricoprire posti aggiuntivi secondo la normativa vigente.

- b) l'importo del contratto è da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta; gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende Sanitarie presso le quali viene svolta l'attività formativa.
- c) versare all'Università ulteriori contributi al fine di coprire eventuali aumenti degli importi dei contratti di formazione specialistica previsti dall'attuazione del D. Lgs. n. 368/99 e/o eventuali oneri di legge.
- d) versare quanto dovrà essere eventualmente corrisposto ai beneficiari dei contratti di formazione, sulla base delle disposizioni vigenti, compresi eventuali prolungamenti del percorso formativo.

ART. 4

Il corrispettivo di cui al precedente articolo 3 è corrisposto secondo il prospetto indicato in premessa da versare all'Università, entro il 30 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal primo anno accademico del corso che vede un importo pari a € 25.000,00 per ciascun contratto per un totale di 125.000,00. Quanto eventualmente dovuto per i titoli di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, verrà corrisposto con la quota relativa all'ultimo anno di corso.

ART. 5

In caso di rinuncia al corso di studi da parte del medico assegnatario della borsa, l'Ateneo provvede a comunicarlo tempestivamente alla Regione Marche.

Le quote di contratto di formazione non erogate al medico assegnatario, costituiscono economie per la regione che eroga l'importo annuo dei contratti aggiuntivi. Tali economie, determinate dalla risoluzione anticipata dei contratti, possono essere impiegate per l'attivazione di ulteriori contratti, nell'anno accademico successivo.

Il conferimento del contratto di formazione specialistica non dà luogo comunque a rapporti di lavoro con l'Università (UNIVPM) né con il Servizio Sanitario Regionale.

I medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Marche, svolgeranno le proprie attività nelle sedi del SSR, previa condivisione con l'Ateneo e la Regione, nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa.

ART. 6

La presente convenzione decorre dall' a.a. 2017/2018 e ha la durata di n 4 anni accademici nelle scuola di: **Psichiatria** e n. 5 anni accademici nelle Scuole di **Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del dolore, Medicina dell'Emergenza-urgenza, Medicina interna e Pediatria.**

A tal fine l'Università si impegna a comunicare annualmente, in relazione ai contratti aggiuntivi finanziati, il prosieguo del contratto stesso.

ART. 7

Oneri fiscali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014 ed è a carico dell'Università Politecnica delle Marche per un ammontare di € 16,00.

ART. 8

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Sanità

.....

Il Magnifico Rettore UNIVPM

.....